Esente da Imposta di bollo ex art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017

ASU FC
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

FC22SER044 | SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE CON ASUFC DI ATTIVITA' RIABILITATIVE A FAVORE DI PERSONE TITOLARI DI PERCORSI DI CURA PRESSO I CENTRI DI SALUTE MENTALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE E SALUTE MENTALE DI ASUFC, AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 E DELLA LEGGE 241/1990

TRA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (di seguito "ASU FC" o Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

E

L'Associazione/Coop. _____, di seguito ETS";

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 30.06.2022 veniva indetta la procedura FC22SER044 mediante pubblicazione dell'Avviso prot. n. 110249 del 06.07.2022 di indizione di istruttoria pubblica finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e co-gestione di attività riabilitative a favore di persone titolari di percorsi di cura presso i Centri di Salute Mentale del Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale di ASUFC, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 e della Legge n. 241/1990;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1344 del 11.10.2022 veniva pubblicato l'elenco dei soggetti risultati idonei alla co-progettazione nel quale risulta esservi anche l'ETS;
- che si sono tenuti appositi tavoli di co-progettazione tra l'ETS e il competente Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale finalizzati alla stesura in maniera condivisa del progetto definitivo di co-progettazione di cui al documento Allegato;

RICHIAMATA la seguente normativa vigente

- L'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del

soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi.

- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone che all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale d a enti pubblici e privati sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, come tale, sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.
- Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 - Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria, con particolare riferimento agli artt. 2, 9 e 10 che prevede:
    - La valorizzazione dei sistemi integrati di assistenza alla persona anche attraverso forme di collaborazione e partenariato con gli enti del Terzo Settore;
    - La realizzazione del progetto personalizzato della persona attraverso l'individuazione di apposito budget integrato, denominato budget personale di progetto, costituito dal concorso di risorse economiche e di risorse prestazionali rese da tutte le componenti coinvolte;
    - L'individuazione, nell'ambito del budget personale di progetto, di una quota, denominata budget di salute, costituita da risorse finanziarie a carico del Servizio Sanitario Regionale per sostenere gli oneri di cogestione del progetto personalizzato da parte dell'ente del Terzo Settore entro il rapporto di partenariato;
- Il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:
    - "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona."
    - "2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili."
    - "3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2."
    - "4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione

procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".

- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328). L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore". La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

  "Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno".

  Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico, il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico."
- La legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. 16.07.2010 n. 76 (cd. Decreto semplificazioni) che ha introdotto diverse modifiche al codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016) alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione del codice dei contratti stesso con quello del Terzo Settore; si fa in particolare riferimento agli art. 30 recante principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, all'art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione e all'art. 140 in ordine alla disciplina di settore per l'affidamento dei servizi sociali.

- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 5557 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore)", con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55-57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare, il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di co-progettazione, quale "metodologia ordinaria" per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.
- Il Piano Regionale Salute Mentale Infanzia, Adolescenza ed Età Adulta Anni 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 122 del 25 gennaio 2018, stabilisce che i servizi per la salute mentale dell'adulto non sono orientati solamente a un percorso di costruzione della rete di offerta territoriale, di accessibilità e della presa in carico, ma tendono anche a costruire percorsi integrati di cura e di inclusione sociale e a garantire le opportunità di ripresa individuale e di realizzazione dei diritti di cittadinanza. Gli interventi a favore delle persone titolari di percorsi di cura possono essere strutturati sui tre assi abitare, scuola/lavoro e socialità.

PRECISATO

che la co-progettazione:
- ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
- che l'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di Convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;
- che la presente Convenzione non può dar luogo a forme di remunerazione quale ne sia la denominazione.

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Oggetto della presente Convenzione è il progetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante.
Lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente, delle condizioni di cui all'Avviso prot. n. 110249 del 06.07.2022 e delle risultanze dei tavoli di co-progettazione di cui in premesse.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Per la durata della presente convenzione si rimanda al progetto allegato.

ART. 3 – MODELLO DI GOVERNANCE

La gestione del progetto richiederà l'implementazione di un adeguato modello di governance tra il Dipartimento delle Dipendenze e di Salute mentale dell'ASUFC e l'ETS.

Per assicurare una gestione ottimale dei servizi oggetto della presente Convenzione, il soggetto co-progettante, sarà tenuto a:

- redigere semestralmente dei report quantitativo e qualitativo, che dia conto delle prestazioni erogate nei servizi;
- individuare dei referenti esecutivi;
- condividere tempestivamente ogni eventuale modifica, anche di carattere organizzativo, che dovesse rendersi necessaria.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL ETS

Nella gestione del progetto, il partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di co-progettazione. Il partner dovrà inoltre:
- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità; in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di co-progettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene alla formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della co-progettazione;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento

dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 5 – RECESSO

L'ASUFC può recedere dalla co-progettazione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 6 mesi, notificato tramite pec.
L'ETS potrà recedere, a sua volta, dalla Convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 6 mesi notificato tramite pec.
La Convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'ETS, per qualsiasi motivo, non soddisfi più i requisiti di partecipazioni previsti dall'Avviso prot. n. 110249 del 06.07.2022.

ART.6 – ASSICURAZIONE

L'ETS si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto delle presente convenzione.
L'ETS risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'ASUFC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
L'ETS provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di:
a) un massimale unico per sinistro non inferiore a € _____ € _____, con il limite di € _____ per persona;
b) l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'ASUFC e dei suoi dipendenti.
L'ETS garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.
L'ASUFC è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'ETS attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.
Resta precisato che costituirà onere a carico dell'ETS, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'ETS stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'ETS si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti al servizio, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato dall'ASU FC, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.asufc.sanita.fvg.it, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ETS e tutti i loro incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L'ETS verrà nominato responsabile del trattamento ex art 28 Regolamento UE 2016/679 e dovrà altresì indicare chi sono gli ulteriori soggetti (qualificabili come sub-responsabili) di cui si avvale, specificando le attività svolte dagli stessi.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.

ART. 10 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Udine, _____

Per ASUFC
Il Direttore S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi
Avv. Ladi De Cet
F.to digitalmente

Per l'ETS
_____
F.to digitalmente

***

Allegato: Progetto di co-progettazione datato e sottoscritto dalle parti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET
CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W
DATA FIRMA: 02/08/2024 12:37:54
IMPRONTA: 2EDB2D1301E26BDC7035E2D58DB1BAA210989F25A59ED0F9D4A611CDDDB51124
10989F25A59ED0F9D4A611CDDDB511245FF2DB5C3BF7A5D94EDC2A35EAA942BD
5FF2DB5C3BF7A5D94EDC2A35EAA942BDC0B7AB524CD67F89C1BF9CE38C9C470A
C0B7AB524CD67F89C1BF9CE38C9C470A64DF9E2590913CFB41F7449AC3D022A1